

DELIBERA N. 187/2022/CRL/UD del 08/09/2022
Vxxx Mxxx T. & C.SAS / CHINA TELECOM (EUROPE) LIMITED
(GU14/349660/2020)

NELLA riunione del 08/09/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di Vxxx Mxxx T. & C.SAS del 06/11/2020 acquisita con protocollo n. 0462897 del 06/11/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta: “Informativa contrattuale non conforme ai canoni di correttezza e buona fede contrattuale: il nuovo contratto non ha le caratteristiche sperate ed idonee a soddisfare le esigenze lavorative dell'utente. - Richieste: risarcimento dei danni subiti e rimborso delle spese sostenute e ripristino del precedente rapporto contrattuale idoneo a garantire un adeguato servizio”. Su quanto assunto ha richiesto: Risarcimento come da richiesta o da stabilire in via equitativa e quantificato in € 1200.0

2. La posizione dell'operatore

La China Telecom Europe LTD ha eccepito l'improcedibilità dell'istanza per difetto di legittimazione passiva del convenuto operatore in quanto la risorsa è di TIM spa e non del gestore China Telecom Europe LTD.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente è da considerarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dal gestore convenuto China Telecom Europe LTD. Risulta dai documenti in atti – ed in particolare dal reclamo del legale dell'istante- che il rapporto contrattuale in ordine al quale vengono lamentati vizi e inadempimenti è in essere con TIM spa estraneo al presente procedimento. Né, tantomeno, l'istante ha controdedotto all'eccezione sollevata dal gestore. L'eccezione dell'operatore China Telecom Europe LTD deve, pertanto, essere accolta e l'istanza dichiarata inammissibile ex art. 14, comma 2, del Regolamento.

DELIBERA

Articolo 1

1. Respingere l'istanza per difetto di legittimazione passiva della China Telecom Europe Limited e dichiarare l'improcedibilità della procedura.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

f.to